



CITTÀ DI _____
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE ORGANI ISTITUZIONALI

**N. 17 - REG. GEN. N. 304
DEL 27-12-2024**

OGGETTO:	Integrazione Ordinanza sindacale n. 16, come di seguito: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere ad eccezione di quelli classificati a basso rischio F1-F2 in centri abitati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 24.00 del giorno 1° gennaio 2025
-----------------	---

LA SINDACA
Avv. Emanuela Colella

Premesso che:

con ordinanza sindacale n. 16 del 27.12.2024 è stato disposto il 'Divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici in centri abitati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 24.00 del giorno 1° gennaio 2025';

Ritenuto opportuno integrare la precedente disposizione sindacale con la più dettagliata dicitura 'Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici **di ogni genere ad eccezione di quelli classificati a basso rischio F1-F2** in centri abitati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 24.00 del giorno 1° gennaio 2025'

Preso atto che, ad eccezione di quanto sopra specificato, l'Ordinanza rimane per il resto invariata, così come di seguito richiamata:

'Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di simile genere;
- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti, ivi compresi minori e bambini;

- sussiste, anche nel caso di vendita di artifici pirotecnici in libera vendita, un oggettivo pericolo, in ragione degli elementi costituenti l'artificio, che possono procurare danni fisici sia a chi li utilizza che alle persone che ne venissero eventualmente colpite;
- seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quegli artifici che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, ed in particolare alla presenza di bambini e minori;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali d'affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiettante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori;

Ritenuto dovere delle Istituzioni contribuire alla diffusione della consapevolezza dei cittadini di limitare il più possibile i rumori molesti, nonché le emissioni di inquinanti nell'ambiente;

Ravvisata pertanto, la necessità, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, di vietare in tutto il territorio comunale l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, a tutela della pubblica incolumità;

Considerato che l'Amministrazione comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, fatto appello al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, ritiene tuttavia di dover provvedere affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i comportamenti sopra evidenziati possono avere per la sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e artifici pirotecnici simili sul territorio comunale;

Ritenuto altresì necessario disporre affinché la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine operino di concerto in un'ottica di prevenzione vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

Visti:

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati,

- il divieto di utilizzo di **petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere ad eccezione di quelli classificati a basso rischio F1-F2** in centri abitati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 24.00 del giorno 1° gennaio 2025, nei centri abitati e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero nei luoghi privati nell'ambito dei quali gli effetti pirotecnici si riverberino su luoghi pubblici o aperti al pubblico, dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2024 alle 24.00 del 1° gennaio 2025;
- alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine di operare in un'ottica di prevenzione, vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.

RACCOMANDA

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" sono da intendersi di libero commercio;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, evitando tassativamente zone affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali le esplosioni dei prodotti pirotecnici potrebbero ingenerare incendi.

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Ciampino;
- la verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e agli altri Organi di Vigilanza.

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo.

Ciampino, 27-12-2024

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to IRENE PIRAS

LA SINDACA
F.to Avv. Emanuela Colella

Publicata on line sul sito istituzionale, il 27-12-2024

Copia atto uso amministrativo